

[Home](#)[Bancario](#)

La Scala nel...



La Scala nel contenzioso su fideiussioni ABI definite dalle Sezioni Unite

BANCARIO

7 settembre 2026 2 minutes read

La Scala Società tra Avvocati, con un team composto dai partner **Francesco Concio** e **Simone Bertolotti**, ha difeso la società Veicolo protagonista del contenzioso in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI. Nell'ambito del procedimento sono state sottoposte alle Sezioni Unite ulteriori questioni interpretative non trattate nella sentenza del 2021, che per prima aveva affrontato il tema della nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana.

La decisione delle Sezioni Unite

Con la decisione n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito i limiti dell'accertamento della nullità, escludendo automatismi nella prova. La Corte ha precisato che l'eventuale riconducibilità di alcune clausole a un'intesa o a una pratica anticoncorrenziale deve essere verificata in concreto, anche nel caso di fideiussioni specifiche e non solo omnibus.

La pronuncia ha inoltre affrontato il rapporto tra la clausola di deroga all'articolo 1957 del Codice Civile e la clausola di pagamento a prima richiesta, chiarendo che la nullità della prima non determina automaticamente quella della seconda. Nel caso in cui la clausola a prima richiesta rimanga valida, una tempestiva richiesta stragiudiziale può essere sufficiente a evitare la decadenza del creditore.

In foto da sinistra: Francesco Concio, Simone Bertolotti

Contenzioso

Sezioni Unite, La Scala Società tra Avvocati nel contenzioso sulle fideiussioni Abi

I partner Francesco Concio e Simone Bertolotti hanno composto il team di La Scala Società tra Avvocati



di Redazione



Francesco Concio e Simone Bertolotti

La **Scala Società tra Avvocati**, con un team composto dai partner **Francesco Concio** e **Simone Bertolotti**, ha difeso la società veicolo protagonista del contenzioso in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema Abi, nell'ambito del quale sono state sottoposte alle Sezioni Unite ulteriori questioni interpretative non trattate nella sentenza del 2021.

Con la decisione del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti dell'accertamento della nullità, escludendo automatismi nella prova e precisando che l'eventuale riconducibilità di alcune clausole ad un'intesa o pratica anticoncorrenziale dev'essere verificata in concreto, anche nel caso di fideiussioni specifiche.

La pronuncia, inoltre, ha affrontato il rapporto tra la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola di pagamento "a prima richiesta", chiarendo che la nullità della prima non determina automaticamente quella della seconda e che, ove la clausola "a prima richiesta" rimanga valida, una tempestiva richiesta stragiudiziale può essere sufficiente a evitare la decadenza del creditore.



ULTIME NOTIZIE
TUTTE LE NEWS →

07 Settembre 2026
La Scala nel contenzioso sulle fideiussioni ABI definito dalle Sezioni Unite

07 Settembre 2026
Dentons con Rienergy ESCo nella cessione di cinque impianti di biometano

07 Settembre 2026
De Berti Jacchia rinnova la governance e il modello di Studio

7 Settembre 2026

La Scala nel contenzioso sulle fideiussioni ABI definito dalle Sezioni Unite

di Red
CONDIVIDI:



La Scala Società tra Avvocati, con un team composto dai partner Francesco Concio e Simone Bertolotti, ha difeso la società veicolo protagonista del contenzioso in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI, nell'ambito del quale sono state sottoposte alle Sezioni Unite ulteriori questioni interpretative non trattate nella sentenza del 2021.

Con la decisione n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti dell'accertamento della nullità, escludendo automatismi nella prova e precisando che l'eventuale riconducibilità di alcune clausole ad un'intesa o pratica anticoncorrenziale dev'essere verificata in concreto, anche nel caso di fideiussioni specifiche.

La pronuncia, inoltre, ha affrontato il rapporto tra la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola di pagamento «a prima richiesta», chiarendo che la nullità della prima non determina automaticamente quella della seconda e che, ove la clausola «a prima richiesta» rimanga valida, una tempestiva richiesta stragiudiziale può essere sufficiente a evitare la decadenza del creditore.

#Milano

#Banche

#contenzioso